



Sent. n. 143/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37493** del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Francioso ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **Ministero della Cultura**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliato *ex lege*;

nonché contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Roberto Francioso per

	il ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’I.N.P.S., mentre nessuno è	
	comparso per il Ministero della Cultura.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, il Sig. XXX ha dedotto:	
	i) di aver lavorato, a tempo indeterminato, alle dipendenze del Ministero per	
	i Beni e le Attività Culturali, e segnatamente presso l’Archivio di Stato di	
	Brindisi con la qualifica di Assistente Amministrativo e Gestionale, dal	
	1° ottobre 1978 sino al mese di maggio del 2016, data di collocamento in	
	quiescenza a seguito di dispensa dal servizio per inabilità;	
	ii) che, con l'ultima partita stipendiale, gli sono state riconosciute e	
	corrisposte le seguenti somme:	
	- a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di Euro	
	8.190,12 lordi, sulla quale sono stati trattenuti, a titolo di ritenute	
	previdenziali e assistenziali, Euro 749,40;	
	- a titolo di ferie non fruite per l’anno 2015-2016, la somma di Euro	
	2.142,03 lordi, sulla quale sono stati trattenuti, a titolo di ritenute	
	previdenziali e assistenziali, Euro 196,00;	
	- a titolo di tredicesima per l’anno 2016, la somma di Euro 561,03	
	lordi, sulla quale sono stati trattenuti, a titolo di ritenute previdenziali	
	e assistenziali, Euro 62,55;	
	- a titolo di festività soppresse 2016, la somma di Euro 315,00 lorda,	
	sulla quale sono stati trattenuti, a titolo di ritenute previdenziali e	
	assistenziali, Euro 28,82;	
	iii) che tali somme non sono state conteggiate ai fini della determinazione del	
	2	

	suo trattamento di quiescenza, sebbene le corrispondenti trattenute	
	risultino effettuate.	
	Il Sig. XXX ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>accertare la</i>	
	<i>condotta illegittima dell’INPS e/o del Ministero per i Beni e le Attività</i>	
	<i>Culturali e, per l’effetto, dichiarare il diritto dell’odierno ricorrente ad</i>	
	<i>ottenere [...] il ricalcolo della propria pensione, liquidandola aggiornata con</i>	
	<i>interessi e rivalutazione; - condannare chi di ragione al pagamento delle</i>	
	<i>spese e competenze del presente giudizio”.</i>	
	2. Il Ministero della Cultura si è costituito con memoria depositata il 6 marzo	
	2024 ed allegato rapporto difensivo, nel quale vengono eccepiti il difetto di	
	legittimazione passiva del Dicastero, l'inammissibilità del ricorso ai sensi	
	dell’art. 153 c.g.c. in riferimento all’art. 152, lett. d), c.g.c., l'inammissibilità	
	della richiesta di modificazione del trattamento pensionistico per decorso del	
	termine di decadenza previsto dagli artt. 203, 204 e 205 D.P.R. 1092/1973, la	
	prescrizione quinquennale del ricalcolo del trattamento pensionistico e	
	l'improponibilità assoluta del ricorso per carenza di elementi in fatto e in	
	diritto.	
	Il Ministero suddetto ha, quindi, chiesto il passaggio della causa in decisione.	
	3. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 5	
	giugno 2024, nella quale ha eccepito l'inammissibilità, l'inaccoglibilità e	
	l'infondatezza della richiesta di riliquidazione del trattamento di quiescenza	
	formulata dal ricorrente, oltre al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.	
	L’Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>in</i>	
	<i>via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui</i>	
	<i>all’art. 160-bis C.G.C., ordinare l’integrazione del contraddittorio nei</i>	
	3	

	<i>confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con ogni</i>	
	<i>conseguenziale provvedimento; - nel merito, rigettare la richiesta di</i>	
	<i>riliquidazione del trattamento pensionistico avanzata nei confronti dell'INPS,</i>	
	<i>in quanto inaccoglibile e infondata in fatto e in diritto; - in via gradata, fare</i>	
	<i>applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in</i>	
	<i>ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando</i>	
	<i>i presupposti di legge e la prova del maggior danno; - spese rifuse”.</i>	
	4. All’udienza del 18 giugno 2024 l’Avv. Roberto Francioso ha chiesto	
	l’accoglimento del ricorso e, in subordine, l’ammissione di una consulenza	
	tecnica d’ufficio per l’adeguamento degli importi pensionistici mentre l’Avv.	
	Ilaria De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi ed ha evidenziato che in	
	manca dei flussi informativi da parte del Ministero dell’Economia e delle	
	Finanze non è possibile procedere alla riliquidazione della pensione del	
	ricorrente, insistendo per l’estensione del contraddittorio nei confronti del	
	detto Dicastero.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	5. Viene, preliminarmente, in rilievo - in base all’ordine logico di trattazione	
	delle questioni - l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza dei	
	requisiti indicati dall’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. sollevata dal Ministero	
	della Cultura e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio.	
	5.1. L’eccezione è fondata.	
	5.2. Il ricorso è carente sotto il profilo della “ <i>esposizione succinta dei fatti e</i>	
	<i>[...] specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda</i> ”	
	richiesta dall’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c., a pena d’inammissibilità (art.	
	4	

	153, comma 1, c.g.c.).	
	Invero, il ricorrente invoca la riliquidazione del trattamento di quiescenza	
	senza indicare le disposizioni normative di cui lamenta l'omessa o l'erronea	
	applicazione da parte dell'Istituto Previdenziale.	
	La domanda è, quindi, priva di argomentazioni o di deduzioni giuridiche	
	significative alle quali possa ragionevolmente ricondursi l'individuazione	
	della <i>causa petendi</i> dell'avanzata pretesa.	
	Deve, peraltro, escludersi che - in difetto di puntuali rilievi critici sull'operato	
	dell'Istituto Previdenziale - questo possa costituire l'oggetto di un	
	generalizzato controllo ad opera del giudicante.	
	Né i richiamati profili d'inammissibilità del ricorso possono essere superati	
	mediante l'accoglimento dell'istanza di C.T.U., atteso il carattere esplorativo	
	della richiesta formulata dalla difesa del ricorrente in occasione dell'udienza	
	di trattazione e considerato che tale mezzo istruttorio non può surrogare il	
	rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti, alla stregua	
	del chiaro disposto dell'art. 2697 c.c., su chi invoca la tutela giurisdizionale	
	(v. Corte di cassazione, Sez. I, 11 maggio 2022, n. 15033).	
	6. La definizione della controversia con pronuncia in rito consente la	
	compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37493 proposto dal	
	Sig. XXX, lo dichiara inammissibile.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	5	

